Oggetto: Informativa generale sul trattamento, sulla condivisione riservata e sulla pubblicazione di immagini e video degli alunni resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Istituzione scolastica, nel documentare e comunicare le proprie attività, distingue tra la condivisione riservata di immagini e video in ambienti digitali istituzionali ad accesso autenticato e selettivo e la diffusione di contenuti su spazi liberamente accessibili al pubblico.

Come regola generale, le immagini riconoscibili degli alunni possono essere trattate e condivise negli ambienti istituzionali riservati alle condizioni indicate nella presente informativa; i materiali destinati al sito web istituzionale, ai canali social o ad altri spazi pubblicamente accessibili sono invece resi effettivamente anonimi prima della diffusione, salvo le eventuali ipotesi eccezionali disciplinate al punto 14.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "G. Parini" di Torrita di Siena, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore.

Contatti: telefono 0577 685165 mail siic80400c@istruzione.it PEC siic80400c@pec.istruzione.it

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è Ugo Antonino della Egasoft Servizi srl, contattabile all'indirizzo e-mail info@egasoftservizi.it e/o PEC info@pec.egasoftservizi.it.

3. Oggetto dell'informativa

La presente informativa riguarda le operazioni svolte dalla scuola per acquisire, utilizzare, conservare, condividere e, nei casi previsti, pubblicare immagini fotografiche e riprese audiovisive relative ad attività didattiche, educative, culturali, laboratoriali, sportive o istituzionali.

Le immagini e i video nei quali gli alunni risultano riconoscibili costituiscono dati personali e possono essere utilizzati negli ambienti digitali istituzionali ad accesso riservato secondo le condizioni indicate al punto 8. Prima della diffusione su sito web, social network o altri spazi liberamente accessibili, la scuola applica di regola misure tecniche e organizzative volte a eliminare la possibilità di identificazione diretta o indiretta.

4. Finalità del trattamento

Le immagini e i video sono trattati esclusivamente per:

- documentare le attività scolastiche mediante fotografie e video e, quando gli alunni risultino riconoscibili, consentirne la visione esclusivamente a soggetti determinati attraverso ambienti digitali istituzionali ad accesso riservato;
- informare la comunità scolastica e il pubblico sulle iniziative realizzate, mediante materiali resi anonimi quando destinati alla diffusione pubblica;
- valorizzare i processi educativi, i prodotti didattici, gli ambienti, i laboratori e le esperienze formative, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli alunni;
- promuovere un uso responsabile delle immagini e la tutela dell'identità digitale degli alunni.

Le immagini non sono utilizzate per profilazione, riconoscimento facciale, categorizzazione biometrica, riconoscimento delle emozioni o decisioni automatizzate.

5. Base giuridica

Le operazioni compiute dalla scuola sui file originali, prima dell'anonimizzazione, sono effettuate nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi alle funzioni istituzionali di istruzione,

educazione, documentazione e comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e della normativa nazionale applicabile alle istituzioni scolastiche.

La condivisione di immagini riconoscibili in ambienti digitali istituzionali riservati è ammessa soltanto quando risulti coerente con le finalità individuate, necessaria e proporzionata, e sia effettuata con accesso autenticato e selettivo secondo quanto previsto al punto 8.

La diffusione pubblica riguarda, come regola generale, materiali dai quali non sia più possibile identificare gli alunni con mezzi ragionevolmente utilizzabili. Una volta conseguita un'anonimizzazione effettiva e irreversibile, il materiale non costituisce più dato personale ai sensi del GDPR e per la sua pubblicazione non è richiesto il consenso.

La scuola non fonda sulla liberatoria generale raccolta a inizio anno la diffusione online di immagini riconoscibili degli alunni. Eventuali ipotesi eccezionali sono disciplinate al punto 14.

6. Modalità di anonimizzazione

L'oscuramento o la pixelizzazione del volto costituiscono una misura necessaria, ma non sempre sufficiente. Prima della pubblicazione la scuola verifica il materiale nel suo complesso e interviene, quando necessario, anche sugli ulteriori elementi che potrebbero rendere riconoscibile l'alunno.

Le misure possono comprendere:

- oscuramento, sfocatura o pixelizzazione stabile dei volti in tutti i fotogrammi;
- taglio dell'inquadratura o ripresa di soli dettagli, come mani, strumenti, elaborati e materiali;
- rimozione o alterazione della voce, quando questa consenta il riconoscimento;
- eliminazione di nomi, cartellini, didascalie nominative, documenti, schermi o altri elementi identificativi;
- esclusione di riprese individualizzate o di elementi fisici e contestuali che rendano comunque identificabile il minore;
- controllo finale del file anonimizzato prima della pubblicazione.

La ripresa di spalle, da lontano o in gruppo non è considerata automaticamente anonima. L'identificabilità è valutata in concreto, tenendo conto anche della classe, del plesso, dell'evento, della data e delle altre informazioni pubblicate insieme al materiale.

7. Canali di pubblicazione

I materiali effettivamente anonimizzati possono essere pubblicati:

- sul sito web istituzionale;
- sui canali social ufficiali dell'Istituto, se attivati e disciplinati dalla scuola;
- in presentazioni, pubblicazioni digitali o materiali informativi istituzionali destinati al pubblico;
- su altri spazi istituzionali liberamente accessibili.

La pubblicazione online costituisce diffusione a un pubblico indeterminato. Anche quando il materiale è anonimizzato, la scuola applica criteri di pertinenza, essenzialità, proporzionalità e limitazione temporale.

La condivisione di immagini riconoscibili negli ambienti istituzionali riservati non rientra nella presente elencazione ed è disciplinata specificamente al punto 8.

8. Condivisione riservata di immagini riconoscibili

La diffusione di immagini sul sito web istituzionale, sui social network o su altri spazi liberamente accessibili deve essere distinta dalla condivisione di fotografie o video nei quali gli studenti risultino riconoscibili effettuata mediante ambienti digitali istituzionali ad accesso riservato.

Per finalità connesse alla documentazione delle attività didattiche, educative, culturali, laboratoriali, sportive e istituzionali, l'Istituto può rendere disponibili immagini e video riconoscibili degli studenti attraverso piattaforme digitali istituzionali ad accesso riservato, il registro elettronico o altre piattaforme istituzionali preventivamente autorizzate, purché l'accesso sia riservato a destinatari determinati e avvenga mediante sistemi di autenticazione e autorizzazioni coerenti con le finalità perseguite.

Tale modalità costituisce un trattamento di dati personali distinto dalla diffusione al pubblico e deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Le modalità operative e le misure organizzative applicabili alla condivisione di immagini riconoscibili sono definite nel "Vademecum sull'utilizzo e condivisione di fotografie e immagini degli studenti in piattaforme digitali istituzionali ad accesso riservato" adottato dall'Istituto.

L'eventuale utilizzo di immagini dalle quali possano desumersi dati appartenenti a categorie particolari o altre informazioni meritevoli di specifica tutela è sottoposto a preventiva valutazione della necessità, proporzionalità e base giuridica del trattamento.

9. Soggetti autorizzati e fornitori esterni

I file possono essere trattati esclusivamente dal personale autorizzato e istruito dalla scuola, nei limiti delle proprie mansioni. L'eventuale fotografo, videomaker, agenzia o altro soggetto che effettui riprese o montaggi per conto dell'Istituto è designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, quando ne ricorrono i presupposti, e riceve istruzioni documentate.

I fornitori delle piattaforme informatiche utilizzate possono trattare dati per conto della scuola nei limiti dei contratti e degli atti di designazione applicabili.

10. Conservazione dei materiali

I file originali contenenti immagini o voci riconoscibili destinati esclusivamente alla produzione di materiali anonimi sono conservati in ambienti ad accesso limitato per il solo tempo necessario alla selezione, al montaggio, all'anonimizzazione e al controllo del materiale. Completate tali operazioni, gli originali sono cancellati, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per una diversa e documentata finalità istituzionale.

Le immagini riconoscibili condivise negli ambienti istituzionali riservati sono conservate per un periodo coerente con la finalità didattica o documentale perseguita. Quando viene meno tale finalità, sono rimosse dall'area condivisa, trasferite, ove ne ricorrano i presupposti, in un archivio con accesso più ristretto oppure cancellate. L'Istituto effettua verifiche periodiche sulla permanenza delle immagini e sui soggetti autorizzati ad accedervi.

I materiali pubblicati in forma anonima rimangono online per un periodo coerente con la finalità informativa e documentale e sono sottoposti a riesame periodico. La scuola può rimuoverli quando non siano più attuali, pertinenti o utili.

11. Comunicazione, diffusione e trasferimenti

Prima dell'anonimizzazione, i dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti autorizzati o ai responsabili del trattamento necessari alla realizzazione tecnica del materiale.

Le immagini riconoscibili condivise negli ambienti istituzionali riservati sono rese accessibili esclusivamente ai destinatari determinati dall'Istituto, secondo le autorizzazioni configurate. Tale accesso non autorizza i destinatari alla successiva diffusione delle immagini su social network, siti web o altri spazi pubblicamente accessibili, né al loro inoltro indiscriminato a terzi.

I fornitori delle piattaforme informatiche utilizzate possono trattare dati per conto della scuola nei limiti dei contratti e degli atti di designazione applicabili. Gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi avvengono nel rispetto del Capo V del GDPR e delle condizioni applicabili ai servizi istituzionali adottati.

I materiali pubblicati dopo l'anonimizzazione sono accessibili a chiunque attraverso internet e possono essere copiati o ricondivisi da terzi. Per questa ragione la scuola pubblica soltanto contenuti che abbiano superato il controllo di non identificabilità.

12. Diritti degli interessati

Con riferimento alle immagini e ai video nei quali l'alunno è identificato o identificabile, chi esercita la responsabilità genitoriale e, nei limiti previsti dalla normativa, l'alunno possono esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR, tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, quando applicabili.

Le richieste possono essere presentate al Titolare o al RPD/DPO utilizzando i recapiti indicati nei paragrafi 1 e 2. Resta fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Anche quando il contenuto risulta anonimo, le famiglie possono segnalare alla scuola elementi che, nel contesto concreto, potrebbero consentire l'identificazione dell'alunno e chiedere una nuova verifica o la rimozione cautelativa del materiale.

13. Cautele e comportamenti esclusi

Nell'applicazione della presente informativa, l'Istituto osserva le seguenti regole:

- non diffonde sul web, come regola generale, primi piani o riprese individualizzate di alunni riconoscibili;
- non utilizza alunni riconoscibili come testimonial in contenuti promozionali senza una specifica preventiva valutazione;
- non associa ai materiali anonimizzati nomi, classi o altre informazioni che permettano la re-identificazione;
- per le immagini riconoscibili condivise in ambiente riservato utilizza account istituzionali e autorizzazioni di accesso selettive, evitando impostazioni pubbliche o equivalenti;
- non considera il semplice accesso all'area riservata come autorizzazione degli utenti a diffondere ulteriormente le immagini di altri studenti;
- non consente a soggetti terzi di effettuare riprese per conto della scuola senza preventiva autorizzazione e regolazione dei relativi compiti;
- non considera il carattere pubblico di un evento sufficiente a legittimare la diffusione online di immagini riconoscibili dei minori.

14. Eventuali pubblicazioni eccezionali di immagini riconoscibili

La presente informativa disciplina come regola ordinaria la diffusione pubblica di materiale anonimizzato e la condivisione riservata di immagini riconoscibili alle condizioni indicate al punto 8.

L'eventuale diffusione pubblica eccezionale di immagini riconoscibili non è autorizzata in via generale dal presente documento e richiede una preventiva valutazione specifica della necessità e proporzionalità, la verifica della base giuridica, la coerenza con gli atti generali e con il PTOF, nonché una distinta informativa e gli ulteriori adempimenti applicabili, compresa, ove pertinente, l'autorizzazione all'uso dell'immagine da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.

15. Aggiornamenti

La scuola può aggiornare la presente informativa in conseguenza di modifiche normative, indicazioni delle autorità di controllo, variazioni organizzative o cambiamenti dei canali di pubblicazione e degli ambienti digitali istituzionali utilizzati. La versione aggiornata è pubblicata nella sezione Privacy del sito web istituzionale.

16. Sintesi per le famiglie

In applicazione della presente informativa:

- la scuola può documentare le proprie attività attraverso immagini riconoscibili quando esse siano trattate e condivise in ambienti digitali istituzionali riservati, con accesso autenticato e selettivo e nel rispetto delle condizioni indicate al punto 8;
- l'accesso alle immagini riconoscibili nell'ambiente riservato non autorizza famiglie, studenti o altri utenti a pubblicarle sui social, su siti web o a inoltrarle indiscriminatamente a terzi;
- per la diffusione sul sito web, sui social network o su altri spazi liberamente accessibili, la scuola utilizza come regola generale materiali resi effettivamente anonimi;
- l'oscuramento del volto viene accompagnato dalla verifica della voce, dei nomi e di ogni altro elemento che possa rendere riconoscibile il minore;
- per la pubblicazione di materiale effettivamente anonimo non è richiesto il consenso dei genitori;
- le immagini idonee a rivelare dati appartenenti a categorie particolari o altre informazioni particolarmente delicate richiedono una specifica valutazione prima dell'utilizzo o della condivisione;
- la famiglia può esercitare i diritti previsti dal GDPR e può segnalare alla scuola eventuali utilizzi non coerenti con le finalità dichiarate o rischi di identificazione nei materiali pubblicati.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Linda Cantiello